

ORIGINALE



# UNIONE DI COMUNI "ALTO ASTIGIANO"



## COMUNE DI CORTAZZONE

Provincia di Asti



### VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E VERBALE DI DELIBERAZIONE

Adunanza ordinaria di seconda convocazione

Convocazione d'urgenza

DELIBERAZIONE N°14

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio**

L'anno duemilaquindici addì 30 aprile nella Sala del Consiglio del Comune, convocati alle ore 18.30 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria, all'appello risultano:

N°	Nominativo	Presente	Assenti
1	FRANCESCO CHIARA - Sindaco	SI	
2	VINCENZO GALLIANI	SI	
3	MANLIO REMONDINO	SI	
4	GIUSEPPE CORNAGLIA	SI	
5	GIUSEPPE COBISI	SI	
6	FEDERICA TESTA	SI	
7	PAOLO PILATI	SI	
8	GIUSEPPE RUGGIERI		SI
9	MARCO DALL'ANGELO	SI	
10	SERGIO FRASSON	SI	
11	PIER CARLO BARBERA		SI
	Totale presenti	9	
	Totale assenti		2

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000),

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale Presidente, ai sensi dell'art.39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada), le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali, e sono gravate da un canone di concessione non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del medesimo decreto.

Atteso che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dal citato art. 27 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92, all'Ente proprietario della strada, il quale, nel determinare la misura della somma dovuta per l'occupazione o per l'uso, deve avere riguardo alle soggezioni che derivano alla strada e, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente/contribuente ne ricava, nel caso in cui l'occupazione del suolo serva allo svolgimento di un'attività di impresa e la stessa abbia come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione.

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E/4/164 del 20.02.1996, la quale pone l'accento su parametri relativi al valore economico della concessione o licenza e sul vantaggio particolare derivante al singolo dall'occupazione del suolo pubblico.

Accertato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica e la differente funzione svolta dai due istituti.

Richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF, prot. 1777 del 20/01/2009 con la quale viene confermata la coesistenza dell'applicazione dei due prelievi.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie ed extratributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Ritenuto pertanto opportuno deliberare un regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, contenente anche l'individuazione della tipologia di occupazioni da assoggettare al canone patrimoniale ed alle relative tariffe da applicare, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la sua disciplina, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti.

Richiamato l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto a tale proposito l'articolo unico del decreto del Ministero degli Interni che differisce al 31 maggio la data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015.

Vista la bozza di regolamento comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLMENTE ESPRESSI:

DELIBERA

- 1) Approvare il “Regolamento per l’applicazione dei Canoni Patrimoniali non ricognitori”, il quale si compone di 6 articoli e di 1 allegato relativo alla tipologia di occupazioni da assoggettare al canone patrimoniale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che il predetto regolamento, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2014.
- 3) Dare mandato ai Servizi comunali competenti per oggetto di occupazione di avviare un’attività di censimento di tutte le occupazioni inerenti il “Regolamento per l’applicazione dei Canoni Patrimoniali non ricognitori”, da completare entro 90 giorni dall’approvazione della presente deliberazione.
- 4) Affidare al Servizio tributario le competenze relative alla gestione del canone patrimoniale non ricognitorio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Francesco Chiara

F.to Mario Smimmo

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 151 c.4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

\*\*\*\*\*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2015

Cortazzone li 08/05/2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO

F.to Campia Michele

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

3) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, 3° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267

Cortazzone, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

.....

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Cortazzone, li \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale

\_\_\_\_\_